

## Il Consiglio di Stato

### Richiamati:

- la Legge federale sulla caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici del 20 giugno 1986 (LCP);
- l'Ordinanza federale sulla caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici del 29 febbraio 1988 (OCP), in particolare il suo art. 10 e segg.);
- la Strategia Lupo Svizzera (aiuto all'esecuzione dell'UFAM sulla gestione del lupo in Svizzera);
- la Legge sulla caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici dell'11 dicembre 1990 (LCC);
- il Regolamento sulla caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici dell'11 luglio 2006 (RALCC), in particolare il suo art. 62;

preso atto degli aiuti supplementari stanziati a livello federale il 19 maggio 2022 per rafforzare le misure di protezione del bestiame per la stagione alpestre 2022 richiamato l'art. 10 cpv. 1 lett. d OCP;

tenuto conto del sussidio accordato dall'Ufficio federale dell'ambiente pari all'80% dei costi delle misure supplementari di protezione o con un importo forfettario per le recinzioni, adottate dai Cantoni secondo le pagine 3 e 4 dell'allegato 3 "Aiuto all'esecuzione concernente la protezione del bestiame", UFAM 9 maggio 2022, come ad esempio l'acquisto del materiale necessario all'esecuzione della LCP effettuato dal Cantone (termocamere, droni, ecc.) oppure l'assunzione di personale ausiliario a supporto dei pastori o l'acquisto del materiale per le recinzioni (ad esempio per i parchi notturni) che saranno richieste dalle aziende agricole;

ritenuto opportuno garantire per la stagione alpestre 2022 un adeguato aiuto finanziario supplementare per gli allevatori con lo scopo di incrementare la protezione del bestiame e sostenere l'economia alpestre;

sentiti la Sezione dell'agricoltura, Ufficio consulenza agricola e l'Ufficio della caccia e della pesca;


su proposta del Dipartimento del territorio;

**risolve:**

**RG n. 3229 del 28 giugno 2022**

1. Per la stagione alpestre 2022 sono riconosciuti gli aiuti finanziari supplementari elencati alle pagine 3 e 4 dell'allegato 3 "Aiuto all'esecuzione concernente la protezione del bestiame", UFAM 9 maggio 2022, e finalizzati all'incremento della protezione del bestiame.
2. Nelle misure di cui al punto 1. non rientrano quelle che già beneficiano di altri aiuti finanziari.
3. La quota non coperta dal sussidio federale per le misure di cui al punto 1. resta a carico del richiedente.
4. Gli aiuti finanziari come al punto 1. sono a carico del CRB 751, conto 31900001 "Prevenzione e risarcimento danni selvaggina non cacciabile", in favore del quale è stanziato un credito aggiuntivo di CHF 500'000.-, parzialmente compensato da sussidi federali incassati sul CRB 751, conto 43090001 "Entrate varie".
5. Le decisioni saranno emesse dall'Ufficio della caccia e della pesca, sentita la Sezione dell'agricoltura che tramite l'Ufficio della consulenza agricola si occuperà della gestione e analisi delle singole domande di aiuto finanziario inoltrate dagli allevatori e dalle aziende d'estivazione.
6. Contro la presente decisione è data facoltà di ricorso al Tribunale cantonale amministrativo entro trenta giorni. L'eventuale ricorso non ha effetto sospensivo.
7. Comunicazione tramite e-mail a:
  - Ufficio federale dell'ambiente (reinhard.schnidrig@bafu.admin.ch e isa.steenblock@bafu.admin.ch)
  - Agridea (daniel.mettler@agridea.ch)
  - Unione Contadini Ticinesi (segretariato@agricicino.ch)
  - Agrifutura (segretariato@agrifutura.ch)
  - Dipartimento delle finanze e dell'economia (dfe-dir@ti.ch)
  - Dipartimento del territorio (dt-dir@ti.ch)
  - Divisione dell'economia (dfe-de@ti.ch)
  - Divisione dell'ambiente (dt-da@ti.ch)
  - Sezione dell'agricoltura (dfe-sa@ti.ch)
  - Sezione delle finanze (dfe-sf@ti.ch)
  - Ufficio della consulenza agricola (dt-sa@ti.ch)
  - Ufficio della caccia e della pesca (dt-ucp@ti.ch)
  - Ufficio del Veterinario cantonale (dss-uv@ti.ch)

PER IL CONSIGLIO DI STATO

Il Presidente  
  
Claudio Zali

Il Cancelliere  
  
Arnoldo Coduri

Allegato:

- Allegato 3 "Elenco dei contributi dell'UFAM per la protezione del bestiame"

# Allegato 3 Elenco dei contributi dell'UFAM per la protezione del bestiame

Stato 9 maggio 2022

## Elenco dei contributi dell'UFAM per le misure di protezione del bestiame integrate con i provvedimenti urgenti per l'estate alpestre 2022

Le misure concernenti la protezione del bestiame e degli apicari sono compiti che i Cantoni o terzi adottano di loro iniziativa. L'UFAM promuove dette misure mediante contributi finanziari (art. 10<sup>ter</sup> cpv. 1 e 2 OCP). L'assegnazione dei contributi avviene come segue:

- (I) **Contributi per le misure di cui all'art. 10<sup>ter</sup> cpv. 1 lett. a – c OCP:** si tratta di misure concrete adottate da agricoltori o apicoltori, che inoltrano le domande direttamente ad AGRIDEA (con l'approvazione del Cantone); AGRIDEA esamina le domande e versa loro i contributi direttamente; i contributi forfettari riportati nella tabella corrispondono all'80 per cento dei costi stimati.
- (II) **Contributi per le misure di cui all'art. 10<sup>ter</sup> cpv. 1 lett. d OCP:** si tratta di misure supplementari adottate dai Cantoni se le misure di cui alle lettere a – c si rivelano insufficienti o inadeguate; il Cantone inoltra le relative domande direttamente all'UFAM (previo accordo con lo stesso), il cui contributo massimo ai costi indicato nella tabella non deve in linea di principio essere superato; l'UFAM rimborsa l'80 per cento dei costi sostenuti dai Cantoni.
- (III) **Contributi per le misure di cui all'art. 10<sup>ter</sup> cpv. 2 OCP:** si tratta di lavori di pianificazione sostenuti dai Cantoni, utili all'impiego corretto delle misure di protezione del bestiame; i dettagli sono disciplinati nel quadro di un accordo.

Misura	Contributo attuale dell'UFAM (CHF)	Spese *
<b>Misure di cui all'art. 10<sup>ter</sup> cpv. 1 lett. a OCP</b>		
Detenzione e impiego di «cani da protezione delle greggi ufficiali» (CPG)		
Contributo generale per detentori di CPG:	100.–/mese e CPG	---
Contributo per l'impiego durante l'estivazione:	Alpeggi con bestiame minuto (pecore, capre): · sorveglianza permanente: 2000.–/alpeggio · pascoli da rotazione/ pascoli permanenti: 500.–/alpeggio Alpeggi di bovini e alpeggi misti: 500.–/alpeggio	---
<b>Allevamento, importazione e formazione di «cani da protezione delle greggi ufficiali» (CPG)</b>		
Contributo per riproduttore:	70.–/mese e cagna 35.–/mese e maschio	---
Partecipazione del detentore a prove di allevamento ed esami attitudinali:	250.–/giorno di esame	(1)
Monta all'estero di una cagna (tassa di monta al proprietario del maschio):	max. 500.–/monta di una cagna	(1), (3)

Contributo per cucciolata CPG:	3500.–/cucciolata di 1-3 cuccioli 7500.–/cucciolata di 4 cuccioli	---
Contributo per l'importazione (costi per l'acquisto di un CPG):	max. 600.–/cucciolo di CPG max. 2500.–/CPG adulto	(1), (3)
Contributo per la formazione I: contributo forfettario (dal 4° al 15° mese di vita):	200.–/mese e CPG	---
Contributo per la formazione II: contributo per la «verifica di idoneità all'impiego dei cani da protezione delle greggi (VII)» a formazione avvenuta	1500.–/VII superata	(2), (3)
Contributo per la rieducazione di CPG (max. 6 mesi)	250.–/mese e CPG	

#### Misure di cui all'art. 10<sup>ter</sup> cpv. 1 lett. b OCP

##### Recinzioni attorno a pascoli sulla SAU

Potenziamento dell'elettrificazione:	1,00/metro	---
Manutenzione in condizioni difficili (zone in forte pendenza):	0,50/metro	---
Eccezione: nuova installazione di una recinzione elettrica in caso di ostacoli naturali:	2,50/metro	
Limite di spesa per azienda («impianto, rafforzamento, manutenzione»):	Limite di spesa per 5 anni: 10 000.–/azienda	

##### Recinzioni di protezione del bestiame nella regione d'estivazione

Parchi o pascoli notturni (< 300 capi):	80 % delle spese per l'acquisto del materiale Limite di spesa per 5 anni: 3000.–/azienda	
Per parchi o pascoli notturni (> 300 capi):	80 % delle spese per l'acquisto del materiale Limite di spesa per 5 anni: 5000.–/azienda	

##### Recinzioni volte a gestire i conflitti con CPG

Recinzioni / cancelli volti a prevenire i conflitti con CPG:	80 % delle spese per l'acquisto del materiale Limite di spesa per 5 anni: 2500.–/azienda	---
--	---	-----

#### Misure di cui all'art. 10<sup>ter</sup> cpv. 1 lett. d OCP

##### Kit d'emergenza (con materiale per la recinzione)

Materiale per la recinzione di proprietà del Cantone (per l'impiego in situazioni d'emergenza)	max. 5000.–/kit	---
--	-----------------	-----

##### Detenzione e impiego di cani da protezione delle greggi cantonali

Detenzione di CPG cantonali (cani impiegati secondo il programma cantonale di protezione del bestiame; nei GR: previo superamento della VII):	100.–/mese e CPG	---
Contributo per l'impiego di CPG cantonali nella regione d'estivazione:	Alpelli con bestiame minuto (pecore, capre): • sorveglianza permanente: 2000.–/alpeggio • pascoli da rotazione/pascoli permanenti: 500.–/alpeggio Alpelli di bovini e alpelli misti: 500.–/alpeggio	---

##### Misure supplementari dei Cantoni:

Altre misure di protezione del bestiame secondo previo accordo con l'UFAM:	80 % delle spese per l'acquisto del materiale	previo accordo
--	---	----------------

Misura	Contributo attuale dell'UFAM (CHF)	Spese *
<b>Misure temporanee di cui all'art. 10<sup>ter</sup> cpv. 1 lett. d OCP per il 2022 (credito aggiuntivo)</b>		
Complemento al «kit d'emergenza con materiale da recinzione»:		
<b>Descrizione:</b> Il Cantone può integrare il kit d'emergenza regolare (materiale di recinzione) con altri materiali, utili all'esecuzione cantonale della LCP (dissuasione o abbattimento di grandi predatori, impiego di misure d'emergenza per la protezione del bestiame).		
Materiale di dissuasione contro i grandi predatori: (spray urticante, tiri di avvertimento, alarmguard)	80 % delle spese per un max. di 5000.–/kit	---
Materiale di comunicazione per il coordinamento (apparecchi radio)	80 % dei costi, max. 1000.–/kit	---
Materiale tecnico per l'esecuzione della LCP nell'ambito dei grandi predatori e della protezione del bestiame: (p. es. sorveglianza della conduzione del bestiame, ricerca di predazioni in territorio difficile, monitoraggio grandi predatori ed esecuzione dell'abbattimento ecc.)	80 % dei costi, max. 6000.–/drone max. 7000.–/termocamera	---
Alloggi mobili, completamente attrezzati per l'esecuzione della LCP (costruzioni mobili di proprietà del Cantone o di terzi in caso di locazione)	Acquisto: max. 20 000.–/alloggio Affitto: max. 4000.–/alloggio per 6 mesi (stagione)	---
Contributo forfettario per il trasporto di alloggi mobili (elicottero)	max. 2000.–/volo	---
Persone ausiliarie nella protezione del bestiame:		
<b>Descrizione:</b> Le persone ausiliarie nella protezione del bestiame sostengono (a) gli agricoltori nell'adozione di misure concrete di protezione del bestiame oppure (b) i Cantoni nell'attuazione concreta sul campo di misure d'emergenza nell'ambito della protezione del bestiame. Si richiede in ogni caso un'assunzione secondo il CO.		
<b>Assunzione da parte di un alpeggio:</b> impiego in alpeggi con (a) sorveglianza permanente o con b) pascolo a rotazione e nella misura in cui l'azienda adotta misure di protezione del bestiame di cui all'art. 10 <sup>ter</sup> OCP.	L'UFAM si fa carico dell'80% dei costi lavorativi. Aliquota massima di indennizzo (stipendio lordo secondo stipendio indicativo Zalp 2022): (1) persona ausiliaria priva di formazione/ esperienza: max. 120.–/giorno.	---
<b>Assunzione da parte del Cantone:</b> sostegno del Cantone nell'adozione di misure d'emergenza nella protezione del bestiame	(2) persona con formazione/esperienza: max. 195.–/giorno	---
<b>Requisiti generali:</b> età minima 18 anni, occupazione regolare (AVS/IV, assicurazione contro gli infortuni) Il Cantone può esigere dalle persone ausiliarie una formazione in materia di protezione del bestiame.		
Contributo forfettario per le recinzioni delle aziende:		
<b>Descrizione:</b> Invece dei contributi per le singole recinzioni, un'azienda agricola può beneficiare per un periodo di 5 anni di un importo forfettario volto a finanziare le recinzioni di protezione del bestiame su una superficie agricola utile (SAU). Il Cantone promuove il relativo importo forfettario per azienda ed esclude la possibilità di un doppio finanziamento. Tali recinzioni sono soggette agli stessi requisiti applicati alla promozione del rafforzamento e della manutenzione di singole recinzioni (di cui all'art. 10 <sup>ter</sup> cpv. 1 lett. b OCP). Eventuali contributi per le recinzioni versati negli ultimi due anni alle aziende sono detratte dal limite di spesa. Oltre all'importo forfettario, l'azienda non riceverà altri singoli contributi per le recinzioni di protezione del bestiame per un periodo di cinque anni.		
	Contributo forfettario per 5 anni (limite di spesa) Contributo per le zone in forte pendenza di cui all'art. 44 OPD.	---
Azienda principale con < 5 ha di «pascolo perenne»:	<i>Aziende senza contributo per le zone in forte pendenza: 1000.–</i> <i>Aziende con zone in forte pendenza: 2000.–</i>	---

Azienda principale con 5 - 15 ha di «pascolo perenne»:	Aziende senza contributo per le zone in forte pendenza : 2000.– Aziende con zone in forte pendenza: 4000.–	---
Azienda principale con 5 - 25 ha di «pascolo perenne»:	Aziende senza contributo per le zone in forte pendenza: 3000.– Aziende con zone in forte pendenza: 6000.–	---
Azienda principale con 25 - 40 ha di «pascolo perenne»:	Aziende senza contributo per le zone in forte pendenza: 4000.– Aziende con contributo per le zone in forte pendenza: 8000.–	---
Azienda principale con > 40 ha di «pascolo perenne»:	Aziende senza contributo per le zone in forte pendenza: 5000.– Aziende con contributo per le zone in forte pendenza: 10 000.–	---
Aziende d'estivazione con > 300 capi	5000.–	---
Aziende d'estivazione con < 300 capi	3000.–	---

Compenso per il foraggiamento in caso di «discesa anticipata dall'alpeggio a seguito dei danni provocati dai grandi predatori»:

**Descrizione:** Quando un Cantone approva una discesa anticipata a causa della presenza di grandi predatori, i proprietari di bestiame da reddito ricevono un compenso per l'uso anticipato di foraggio invernale nella loro azienda principale. I Cantoni calcolano l'entità dei contributi stanziati per il foraggiamento tenendo conto delle giornate perse sull'alpeggio, del numero di animali scesi in anticipo come pure del loro consumo medio di mangime. Il calcolo della perdita di reddito avviene secondo la guida «Wegleitung zur Schätzung von Kulturschäden des SBV» (metodologia del Cantone di Uri). L'UFAM risarcisce ai Cantoni l'80 % della perdita di reddito calcolata.

Contributo per il foraggiamento in caso di discesa anticipata:	Calcolo da parte del Cantone secondo la «metodologia del Cantone di Uri» Rimborso UFAM, 80 % dei costi	---
--	---	-----

#### Misure di pianificazione di cui all'art. 10<sup>ter</sup> cpv. 2 lett. a e b OCP

##### Pianificazioni del paesaggio cantonali

Pianificazione cantonale degli alpeggi per ovini e caprini (previo accordo con l'UFAM):	max. 80 % dei costi di pianificazione cant.	---
Pianificazione cantonale della rete di sentieri in relazione alla gestione dei conflitti con CPG (previo accordo con l'UFAM):	max. 80 % dei costi di pianificazione cant. e attuazione	---
Pianificazione della prevenzione dei danni causati dagli orsi (previo accordo):	max. 80 % dei costi di pianificazione cant.	---

##### Pianificazione della singola azienda relativa alla prevenzione degli infortuni con «cani da protezione delle greggi ufficiali»

Perizia SPIA sulla prevenzione di conflitti e infortuni con CPG ufficiali per le aziende principali e alpestri (cifre forfettarie IVA esclusa)	Perizia A: 500.– Perizia B: 1500.– Perizia C: 2500.– Perizia D: 3500.– Perizia E: 4500.– Perizia F: 5500.–	(1)
--	---	-----

##### Eventuali pianificazioni supplementari dei Cantoni

Eventuali lavori di pianificazione supplementari (previo accordo con l'UFAM):	max. 80 % dei costi di pianificazione cantonali	---
---	---	-----

\* Categorie di spesa:

- (1) uso dell'auto senza rimorchio = CHF 0,70 per km
- (2) uso dell'auto con rimorchio = CHF 1,00 per km
- (3) contributo forfettario quotidiano per persona CHF 500.–/giorno